

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

Proposta di legge: "INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 28 maggio 1981, ha espresso ai sensi dell'art.19 del Regolamento interno del Consiglio, parere favorevole al provvedimento di cui all'oggetto.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

dell'argomento dell'assistenza agli anziani il Consiglio regionale se ne è occupato nella decorsa legislatura ma il disegno di legge approvato non acquisì il visto del Governo per alcune norme riguardanti il personale dipendenti dai Comuni e ritenute lesive dell'autonomia comunale.

In questa legislatura sia la Giunta regionale che il Gruppo del Partito Comunista hanno ripresentato un provvedimento analogo al precedente oramai decaduto ma con alcune modifiche e aggiunte per renderlo maggiormente aderente alla realtà degli anziani in Puglia.

Come è noto l'invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni, certamente positivi perchè denota un migliore tenore di vita, ma che comporta la risoluzione di non pochi problemi.

Anche l'ONU ha deciso di dedicare il suo impegno sul come affrontare le implicazioni socio-economiche che il fenomeno comporta dedicando il 1982 come anno dell'anziano.

Tale iniziativa corrisponde alla necessità di adottare politiche capaci di dare risposte positive ai nuovi bisogni che vengono posti dall'aumento della popolazione anziana.

L'età media è aumentata ed il problema non è tanto quello di aggiungere anni alla vita quanto di dare vita agli anni. Questo significa cercare di giungere a tale età in condizioni di buona salute psico-fisica per assicurare una nuova qualità di vita alla terza età.

Invecchiare in buona salute e nel proprio ambiente sociale non è compito soltanto dell'individuo ma è soprattutto compito della società.

Questo dovere sociale si impone particolarmente nella nostra regione alla luce della realtà nella quale si colloca il fenomeno della condizione degli anziani.

La popolazione anziana pugliese rappresenta un quinto della popolazione intera e la incidenza percentuale è in aumento e l'80% dei trattamenti pensionistici corrisponde al minimo o alle pensioni sociali.

Il numero delle persone anziane che non avendo nessun familiare e percependo un trattamento di pensione insufficiente a soddisfare i più elementari bisogni, costringe molti anziani a vivere in uno stato di abbandono o segregati nei croniciari: uomini e donne allontanati dalle proprie case e sradicati dal proprio ambiente, dal territorio amico, espropriati degli affetti e delle abitudini della propria vita.

Un tale fenomeno ha assunto nella nostra regione un carattere sociale che merita l'attenzione del Consiglio Regionale.

Molte sono le Regioni che in questi anni hanno approvato provvedimenti legislativi tesi a migliorare la condizione di vita degli anziani.

A ciò risponde la proposta di legge il cui testo è il risultato della unificazione del d.d.l. della Giunta e della proposta del PCI.

L'obiettivo di tale legge è quello di colmare i ritardi esistenti in questo campo ed assicurare agli anziani pugliesi servizi sociali, capaci di combattere l'emarginazione e la sofferenza.


A tale scopo si prevede il soddisfacimento:

- dei bisogni economici per gli anziani in stato di bisogno;
- dei bisogni di ordine sanitario con tutto il ventaglio delle esigenze inerenti alla prevenzione, trattamenti terapeutici, riabilitazione e assistenza farmaceutica;
- dei bisogni di ordine sociale, assistenza domiciliare, infermieristica, fornitura pasti, cura della persona;
- dei bisogni inerenti all'alloggio con interventi diretti a dotare l'anziano di idonei alloggi singoli e collettivi nell'ambito di complessi edilizi in zone urbanizzate, comunità alloggio, appartamenti protetti, siti ai piani bassi;
- dei bisogni inerenti alla vita di relazione, centri diurni, soggiorni di vacanze.

I servizi previsti sono polivalenti e autoemarginanti aperti alla collettività alternativi alla istituzionalizzazione e ai ricoveri in ospedali.

Si prevede l'aggiornamento del personale, la programmazione dei servizi con la partecipazione degli organismi democratici e dei sindacati di categoria, la gestione sociale dei servizi.

Siamo certi che con l'approvazione della presente legge realizziamo un primo importante passo nella lotta contro l'emarginazione e per una diversa qualità di vita dell'anziano che ne trarrà sollievo ma che gioverà anche alla intera società pugliese.


Loris Fortunato

D.D.L.: INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

P.D.L.: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE
PERSONE ANZIANE (Fortunato ed altri)

testo unificato in 6^a Commissione

relatore il Consigliere Loris Fortunato

ART. 1 FINALITA'

La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77, promuove, pur nel rispetto di una visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad una esistenza rispettosa della dignità della persona.

ART. 2

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

- a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali normali funzioni sociali e umane;
- b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani e il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
- d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.

La Regione inoltre:

- 1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando annualmente per tale fine l'0,25% del fondo di finanziamento della presente legge;
- 2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
 - riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
 - facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;
 - prevenire e circoscrivere le alterazioni psichiche della senescenza;
- 3) promuove e realizza - nell'ambito delle norme della legge regionale n. 54/78 - la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato a) da adibire nei servizi in favore degli anziani.

PROGETTO DI LEGGE Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane

ART. 1 FINALITA'

La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia, ai sensi dell'art. 23 del DPR 616/77, promuove, in una visione globale e unitaria dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale e il suo diritto ad una esistenza dignitosa.

ART. 2

OGGETTIVI E IMPERNI DELLA REGIONE

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

- a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini anziani che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali normali funzioni sociali ed umane;
 - b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani e il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
 - d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta e la partecipazione alla gestione dei servizi e delle provvidenze.
- La Regione inoltre:
- 1- promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;
 - 2- promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
 - riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
 - facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;
 - prevenire e circoscrivere le alterazioni psichiche della senescenza;
 - 3- promuove e realizza, nell'ambito delle norme della legge regionale n. 54 del '78, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato a) da adibire nei servizi in favore degli anziani.

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

ART. 1 - FINALITA'

La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77, promuove, pur nel rispetto di una visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad una esistenza dignitosa.

ART. 2 - OGGETTIVI ED IMPERNI DELLA REGIONE

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

- a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane;
 - b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
 - d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.
- La Regione inoltre:
- 1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando per tale fine non più dello 0,25% del fondo annuale di finanziamento della presente legge;
 - 2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
 - riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
 - facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;
 - prevenire e circoscrivere le alterazioni psichiche della senescenza;
 - 3) promuove e realizza, nell'ambito delle norme della L.R.n. 54/78, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli Enti soppressi che già svolgevano attività assistenziale ai sensi del DPR 616/77.

I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1) Servizi aperti:

- a) servizio di segretariato sociale, b) assistenza economica, c) assistenza abitativa, d) assistenza domiciliare, e) assistenza ambulatoriale, f) centro diurno.

2) Servizi Residenziali:

- a) soggiorni di vacanze e di cura, b) comunità alloggio, c) case albergo, d) case di riposo, e) case protette per non autosufficienti.

ART. 4

SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda l'ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole o collettive.

Il servizio di segretariato sociale deve altresì promuovere interventi finalizzati alla assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

ART. 5

ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti ai verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di temporaneità.

Zossono essere erogati anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere una autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali. Per gli anziani autosufficienti, al fine di evitare il loro isolamento sociale, si può provvedere anche mediante l'avvio o la continuità di attività produttive e sociali adeguate al loro stato fisico, così da permettere di continuare a sentirsi parte viva e partecipe del contesto socio-culturale in cui vivono.

I servizi sociali per anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1- servizi aperti:

- a) servizio di segretariato sociale;
b) assistenza economica;
c) assistenza abitativa;
d) assistenza domiciliare;
e) assistenza ambulatoriale;
f) centro diurno.

2- servizi residenziali:

- a) soggiorni di vacanze e di cura;
b) comunità alloggio;
c) case albergo;
d) case di riposo;
e) case protette per non autosufficienti.

ART. 4

SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune, a seconda dell'ampiezza del territorio da servire, in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole o collettive.

Il servizio di segretariato sociale deve altresì promuovere interventi finalizzati alla assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno, per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

ART. 5

ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti ai verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di temporaneità.

Zossono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere una autonoma vita all'interno della propria comunità in alternativa ad ospitalità istituzionali. Per gli anziani autosufficienti, al fine di evitare l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la continuità di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.

I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1) Servizi aperti:

- a) servizio di segretariato sociale; b) assistenza economica; c) assistenza abitativa; d) assistenza domiciliare; e) assistenza ambulatoriale; f) centro diurno.

2) Servizi Residenziali

- a) soggiorni di vacanze e di cura; b) comunità alloggio; c) case albergo; d) case di riposo; e) case protette per non autosufficienti.

ART. 4 - SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda l'ampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.

Il servizio di segretariato sociale deve altresì promuovere interventi finalizzati alla assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

ART. 5 - ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti ai verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di temporaneità e di temporaneità. ⁴ Contributi

Zossono essere erogati anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere una autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali. Per gli anziani autosufficienti, al fine di evitare l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la continuità di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.

ART. 6
ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa si esplica nell'assegnazione alle persone anziane di appartamenti economici e popolari, favorendo la permanenza nell'ambiente originario, anche dove si attuano piani di ristrutturazione.

A tal fine la Regione provvede anche nei programmi di assegnazione degli alloggi popolari, sia riservata una aliquota di appartamenti in favore delle persone anziane o invalide assistite dai servizi sociali.

ART. 7
ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.

Il servizio domiciliare deve fornire:

- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale.

ART. 8
ASSISTENZA AMBULATORIALE GERIATRICA

Il servizio ambulatoriale geriatrico è una struttura (comunale, circoscrizionale, di quartiere) con funzioni di medicina preventiva in grado di fornire prestazioni di terapia riabilitativa.

Tale servizio deve poter disporre di un mezzo di trasporto per prelevare l'anziano in modo che le suddette terapie non avvengano in costanza di ospedalizzazione.

ART. 9
CENTRO DIURNO

Il centro diurno è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il centro diurno si caratterizza:

- a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
- b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
- c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

ART. 10
SOGGIORNI DI VACANZE E CURE

I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative conformi al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

ART. 6
ASSISTENZA ABITATIVA

Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare saranno riservati alla categoria anziana, anche in occasione di attuazione di piani di recupero edilizio.

ART. 7
ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione con conseguente inasprimento delle condizioni di vita individuali, attraverso prestazioni differenziate atte a rimuovere le cause che rendono precarie le condizioni civili di sopravvivenza.

Il servizio domiciliare si articola in:

- 1) prestazioni sanitarie di tipo medico-specialistico e geriatrico e di assistenza infermieristica;
- 2) prestazioni domestiche;
- 3) prestazioni socio-assistenziali.

ART. 8
ASSISTENZA AMBULATORIALE GERIATRICA

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di ospedalizzazione.

ART. 9
CENTRO DIURNO

Il centro diurno è una struttura a carattere territoriale con lo scopo di assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il centro diurno si caratterizza:

- a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
- b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali servizi);
- c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

ART. 10
SOGGIORNI DI VACANZE E CURE

I soggiorni di vacanze e cure si realizzano in strutture residenziali temporanee, organizzate allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative conformi al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

ART. 6 ASSISTENZA ABITATIVA

Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, l'assistenza abitativa si esplica, anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:

- a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;
- b) riserva di una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare.

ART. 7 - ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.

Il servizio domiciliare si articola in:

- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale.

ART. 8 - ASSISTENZA AMBULATORIALE GERIATRICA

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione ed alla riabilitazione.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di ospedalizzazione.

ART. 9 - CENTRO DIURNO

Il centro diurno è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il centro diurno si caratterizza:

- a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
- b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali servizi);
- c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

ART. 10 - SOGGIORNI DI VACANZE E CURE

I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative conformi al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

ART. 11
COMUNITA' ALLOGGIO

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.

Per la realizzazione del servizio di cui al comma precedente, i Comuni, singoli o associati possono, al fine di evitare la istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, prendere in locazione normali appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

ART. 12
CASE ALBERGO

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le Case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovano in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

ART. 13
CASE DI RIPOSO

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) trasferite alla Regione ai sensi della l.n. 641/78 e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi Comuni competenti per territorio.

Tutte le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, organizzandosi anche come sedi di servizi aperti alla popolazione.

ART. 11
COMUNITA' ALLOGGIO

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere sino a dieci persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I Comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare la istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

ART. 12
CASE ALBERGO

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie o anziani soli, autosufficienti.

Esse sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e, di norma, sono ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovano in stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

ART. 13
CASE DI RIPOSO

In carenza di altre forme di assistenza, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Le case di riposo debbono regolamentare l'ordinamento della vita di istituto, compresa l'assistenza sanitaria, la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture debbono essere localizzate in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti alla popolazione.

ART. 11 - COMUNITA' ALLOGGIO

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I Comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare la istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

ART. 12 - CASE ALBERGO

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovano in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

ART. 13 - CASE DI RIPOSO

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) trasferite alla Regione ai sensi della l.n. 641/78 e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi Comuni competenti per territorio.

Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti alla popolazione.

ART. 14

CASE PROTETTE

Le Case Protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle Case Protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

ART. 15

STANDARDS STRUTTURALI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, fissa con regolamento gli standard strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizio istituito con la presente legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.

ART. 16

DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PROVVIDENZE

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali o intendano fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che per sopravvenuta invalidità non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorative pubbliche o private.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'accesso al servizio è gratuito all'età minima di pensione erogata dall'INPS.

Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri di progressività determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente.

Per gli ospiti delle case di riposo e delle case protette, i Comuni di residenza degli ospiti stessi stabiliscono, in relazione alle disponibilità finanziarie pubbliche finalizzate all'assistenza agli anziani, la quota parte di reddito che gli ospiti dovranno versare per contribuire al loro mantenimento, quota che comunque non potrà superare i 2/3 della pensione minima.

ART. 17

GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI

I Comuni, singoli o associati assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

ART. 19

INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi di iniziative offerte dalle libere associazioni

ART. 15

CASE PROTETTE

Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle case protette devono essere garantite, dai servizi sanitari territoriali competenti, le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

ART. 15

STANDARDS STRUTTURALI

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con regolamento gli standard strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizio istituito in forza della presente legge, e che dovrà comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari di base.

ART. 16

DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PROVVIDENZE

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali o intendano fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che per sopravvenuta invalidità non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

L'accesso al servizio è gratuito all'età minima di pensione erogata dall'INPS al lavoro inferiore ad uguale a quella dei criteri di pensione erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti.

Per gli anziani con reddito superiore a tale limite si procederà secondo criteri di progressività determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente.

Per gli ospiti delle case di riposo e delle case protette, i Comuni di residenza degli ospiti stessi stabiliscono, in relazione alle disponibilità finanziarie pubbliche finalizzate all'assistenza agli anziani, la quota parte di reddito che gli ospiti dovranno versare per contribuire al loro mantenimento, quota che comunque non potrà superare i 2/3 della pensione minima.

ART. 17

GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI

I Comuni, singoli o associati assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

ART. 18

PERSONALE

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi di personale professionalmente qualificato.

ART. 14 - CASE PROTETTE

Le Case Protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle Case Protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

ART. 15 - STANDARDS STRUTTURALI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con regolamento gli standard strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.

ART. 16 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PROVVIDENZE

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali o intendano fruirne anche mediante propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che per sopravvenuta invalidità non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogate dall'INPS.

Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente.

ART. 17 - GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI

I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.

Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle II.PP.AA.BB.

ART. 18 - INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

I Comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standard di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali;

- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi le attività svolte in favore degli anziani da parte delle II.PP.AA.BB. offrendo ad esse azioni di consulenza;
- a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle Istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

ART. 20
AUTORIZZAZIONI

Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare la idoneità all'esercizio delle attività.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentita la Commissione con gli atti di classificazione, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui al comma precedente. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto.

I Comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standard di servizi esistenti sul territorio devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario che sul piano sociale. A tal fine provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali;
- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, anche attraverso contributi, la trasformazione dei servizi esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi le attività svolte in favore degli anziani da parte di altri soggetti, offrendo ad essi azioni di consulenza;
- a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane e per l'adozione di conseguenti provvedimenti;
- ad operare gli accertamenti e ad adottare i provvedimenti di cui al precedente comma, e assumersene in tutto o in parte, a seconda delle necessità, gli oneri conseguenti;
- ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il rispetto da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle Istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

ART. 20
AUTORIZZAZIONI

Le strutture pubbliche e private, attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare la idoneità all'esercizio delle attività.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultata competente, attenti alle modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui al comma precedente. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto.

I Comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standard di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal fine provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali;

- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte delle II.PP.AA.BB. offrendo ad esse azioni di consulenza;
- a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle Istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo finanziario;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI

Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare la idoneità all'esercizio delle attività.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

M. 24
115.105.210.01

Le disposizioni, per la parte relativa all'assistenza agli anziani, delle LL. RR. n. 36/76 e n. 28/79 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.

ART. 21
DELEGA ALL'ASSESSORE

Il presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.

ART. 23

CRITERI PER IL RIPARTO DEI FINANZIAMENTI

La Regione con provvedimento di Giunta provvede a ripartire annualmente una quota del fondo disponibile fra tutti i Comuni emanando le somme necessarie per assicurare gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai comuni in virtù degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77.

- a) popolazione residente;
- b) incidenza della popolazione anziana su quella residente;
- c) numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell'art. 17.

Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia specifiche forme di intervento che i comuni intendono realizzare, trasformare o adeguare.

ART. 24
ISTANZE DI FINANZIAMENTO

I comuni singoli o associati per accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente devono presentare entro la fine di febbraio di ogni anno apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consultata da cui si rilevi:

- a) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;
- b) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
- c) gli oneri finanziari relativi.

Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

segue art. 20

La Giunta regionale, sentita la Commissione consultativa competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto.

ART. 21 - ABROGAZIONI

Le disposizioni, per la parte relativa all'assistenza agli anziani, delle LL. RR. n. 36/78 e 28/79 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.

ART. 22 - DELEGA ALL'ASSESSORE

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare l'assessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.

ART. 23 - CRITERI PER IL RIPARTO DEI FINANZIAMENTI

La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile fra tutti i Comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai comuni in virtù degli artt. 22 e 25 del DPR 616/77.

- a) 2/10 in base alla popolazione residente;
- b) 4/10 in base all'incidenza della popolazione anziana su quella residente;
- c) 4/10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell'art. 16.

Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con apposito piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.

ART. 24 - ISTANZE DI FINANZIAMENTO

I comuni singoli o associati, per accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consultata da cui si rilevi:

- a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
- b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;
- c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso.

Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

ART. 21
PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

Sulla base delle richieste dei Comuni, singoli o associati, la Giunta regionale formula, entro il 30 aprile di ogni anno, ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il 1981, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone alla approvazione del Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno, ed entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il 1981.

ART. 24
FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Alla spesa riveniente dalla presente legge, prevista in L. 10.000.000.000 per l'anno 1981 si farà fronte mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione, cui confluiranno:

- Fondo ex ONRF di cui alla legge n.641/78 . . . Per L. 2.000.000.000
 - quota parte relativa agli anziani di cui alla L.R. n.36/78 per L. 1.500.000.000
 - quota parte relativa agli anziani di cui alla L.R. n.28/79 per L. 3.000.000.000
 - Fondo per il finanziamento di spese correnti per leggi in corso di adozione per L. 3.500.000.000
- Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

segue art. 24

d) gli oneri finanziari relativi.

Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.

Sulla base delle richieste dei Comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei finanziamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 25 - NORMA FINANZIARIA

Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in L. 10.500.000.000= per l'anno 1981 si farà fronte come segue:

- PARTE II - SPESA -
- | | | |
|---|------------|---------------|
| - Cap. 14233 "Interventi pro-mozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione) | BIL. COMP. | BIL. CASSA |
| | | 6.500.000.000 |

Variazioni in aumento

- Cap. 14233 "Interventi pro-mozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane (legge in corso di approvazione) 4.000.000.000
- Variazioni in diminuzione
- Cap. 14232 "Soggiorni climatici in favore di minori ed anziani - L.R. n. 36/78" 1.000.000.000

- Cap. 14214 "Assegnazione e/o anticipazione fondi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e di deleghe alle Amm. ni Prov. li L.R. n. 28/79" 3.000.000.000

Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

ART. 26 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei Comuni, di cui all'art. 24, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Legge = R. U.

ART. 26
NORMA TRANSITORIA

Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in L. 10.000.000.000= per l'anno 1981 si farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione cui confluiranno:

- Fondo ex ONRF di cui l. 641/78 L. 2.000.000.000=
 - Fondi per la parte relativa agli anziani di cui l.r. n. 36/78 L. 1.500.000.000=
 - Fondi per la parte relativa agli anziani di cui l.r. n. 28/79 L. 3.000.000.000=
 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso d'adozione L. 3.500.000.000=
- Gli oneri di cui alla presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale 1980/81 approvato con L.R. 22.1.80 n. 20, obiettivo 14 "Servizi Sociali".
- Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

ART. 26
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei Comuni, di cui all'art. 24, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.